

Deliberazione del Direttore Generale

N. 720-2018 del 21/12/2018

OGGETTO: Convenzione con l'Ente di formazione Fondazione "Luigi Clerici" di Milano per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento a favore degli studenti del corso di Operatore Socio Sanitario e corso di Assistente studio medico. Senza oneri per la Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Germano Pellegata

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SSA MAURIZIA FICARELLI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ANGELO CORDONE

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

DOTT. FABRIZIO TAGLIAVINI

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Convenzione con l'Ente di formazione Fondazione "Luigi Clerici" di Milano per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento a favore degli studenti del corso di Operatore Socio Sanitario e corso di Assistente studio medico. Senza oneri per la Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis ed il Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229;

Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33, riguardante il Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità, come modificata dalla Legge Regionale 11 Agosto 2015 n. 23: "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della Legge Regionale 30/12/2009 n. 33;

Visto il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";

Visto lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 6 Febbraio 2012 n. III/9, su cui la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di congruità con deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2012 n.3080;

Visto l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;

Visto il Decreto della Regione Lombardia n. 310 del 23/12/2015 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/4 del 30/12/2015 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Germano Pellegata, a far tempo dal 1 Gennaio 2016;

Vista la L. 24/06/1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed in particolare l'articolo 18, che prevede l'attivazione di tirocini pratici e stages, che non costituiscono rapporto di lavoro, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" (di seguito semplicemente Regolamento);

Vista la DGR n. 7763 del 17.01.2018 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";

Visto il Regolamento recante le norme per la gestione delle frequenze volontarie presso la Fondazione, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. II/98 del 06.05.2011;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 05.04.2017 era stata stipulata una convenzione con l'ente di formazione Fondazione Luigi Clerici - CFP "M. Belloni" di Milano per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento a favore degli iscritti al corso OSS (Operatore Socio Sanitario) per un periodo di 2 anni rinnovabili con atto espresso, con scadenza aprile 2019;



VISTA la nota con cui l'ente di formazione Fondazione Luigi Clerici di Milano ha chiesto la possibilità di stipulare un nuovo accordo di collaborazione per lo svolgimento di tirocini in favore degli studenti del corso OSS e del corso di assistente studio medico;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Dott. Angelo Cordone e del Dirigente Responsabile del Sitra, Dott.ssa Clara Moreschi, individuata quale Responsabile aziendale per i tirocinanti OSS, e della Dott.ssa Sandra Bazzoni Direttore UOC Affari Generali per quanto riguarda i tirocini in ambito amministrativo;

DATO ATTO CHE la convenzione in oggetto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, ha validità tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, mediante formale richiesta scritta;

ATTESO CHE l'attivazione del tirocinio formativo comporta l'attribuzione dei seguenti incarichi:

Oneri a carico del soggetto promotore (Fondazione Luigi Clerici di Milano):


- identificare un soggetto responsabile del monitoraggio didattico organizzativo delle attività di tirocinio;
- concordare con il tutor della Fondazione Besta, la durata, il periodo di svolgimento e le modalità di tirocinio;
- sottoporre a Sorveglianza Sanitaria i tirocinanti esposti a rischi per la salute sulla base del profilo di rischio per mansione/gruppo omogeneo e della valutazione dei rischi, trasmettendo certificato di idoneità alla mansione al servizio di medicina preventiva della Fondazione;
- garantire la copertura assicurativa obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ai sensi del D.P.R. 1124/65 bis e successive modificazioni e da assicurazione per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persona e/o cose;

Oneri a carico del soggetto ospitante (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta"):

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage;
- garantire, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti;
- fornire una completa informativa generale sui rischi presenti in azienda e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi e, laddove vi siano rischi specifici, fornire adeguata informazione e addestramento da parte del Responsabile aziendale o del Direttore dell'U.O. presso la quale il tirocinante svolge la propria attività;
- consentire al tutor didattico di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- informare la Fondazione Luigi Clerici di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;

Oneri a carico dei Tirocinanti:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another on the right with the number '3' written below it.

- far fronte agli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo del servizio mensa della Fondazione Besta;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nella Fondazione Besta;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;

VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi, specifico per il tirocinio degli studenti del Corso di Operatore Socio Sanitario e Assistente studio medico dell'ente di formazione Fondazione "Luigi Clerici", predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e condiviso dal citato Ente di formazione;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dai competenti uffici;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della Fondazione;

RITENUTO di stipulare con la Fondazione Luigi Clerici di Milano apposita convenzione a far tempo dalla data di sottoscrizione per un periodo di tre anni;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:


- 1) di stipulare con l'ente di formazione Fondazione "Luigi Clerici" di Milano, una convenzione per l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento presso la Fondazione Besta, a favore degli studenti iscritti ai corsi di Operatore Socio Sanitario e di Assistente studio medico, promossi dalla medesima, a far tempo dalla data di sottoscrizione della stessa per un periodo di tre anni, rinnovabile mediante formale richiesta da parte del soggetto promotore;
- 2) di approvare il testo della convenzione sopra citata, parte integrante del presente provvedimento;




- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico della Fondazione;
- 4) di demandare gli adempimenti amministrativi di che trattasi derivanti dalla presente deliberazione al Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii. disponendone la pubblicazione on line;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale della Fondazione.

Parere favorevole:


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Maurizia FICARELLI)

_____ 

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Angelo CORDONE)

_____ 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO (Dott. Fabrizio TAGLIAVINI)

_____ 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Germano PELLEGGATA)

Allegato: convenzione

Il Responsabile del procedimento:
Il Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali – Dott.ssa Sandra Bazzoni



Addetto all'istruttoria: sig.a Alessandra Marasca

Proposta di deliberazione dell'**U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: Convenzione con l'Ente di formazione Fondazione "Luigi Clerici" CFP Belloni di Milano per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento a favore degli studenti del corso di Operatore Socio Sanitario e corso di Assistente studio medico. Senza oneri per la Fondazione.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL DIRETTORE DELL'UOC
(Dott.ssa Sandra Bazzoni)

Data 13/12/2018

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione attesta che la delibera in oggetto non comporta alcun onere a carico della Fondazione.

IL DIRETTORE DELL'UOC ECONOMICO FINANZIARIA E
CONTROLLO DI GESTIONE

(Dott. Stefano Vistoni)

Data 14/12/2018

Allegato A.2

SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

n° _____

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

FONDAZIONE LUIGI CLERICI con sede legale in VIA MONTECUCCOLI 44 CAP 20147 Comune MILANO Provincia MI codice fiscale: C.F. 80037690155 P.IVA 07257640156 rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): Dott. PAOLO CESANA nato/a il 28/9/1969 a LECCO e domiciliato per la carica in Fondazione Luigi Clerici

E

SOGGETTO OSPITANTE

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA, Via Celoria 11, 20133 Milano (MI), Codice fiscale: 1668320151 Rappresentato dalla D.ssa Sandra Bazzoni nata a Darfo Boario Terme il 8/11/1953 domiciliata per la carica presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante Fondazione ^{C. BESTA} ~~Luigi Clerici~~ si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante"

per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore Fondazione Luigi Clerici

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.


ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.



1



2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 - € X Non è prevista l'indennità di partecipazione
 - € E' prevista l'indennità di partecipazione

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da Fondazione Luigi Clerici
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da Fondazione Luigi Clerici
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto promotore si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
 - b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- È invece a carico del soggetto ospitante l'"Informazione ai lavoratori" (ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08) riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda

- rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione:

- al 30 novembre 2021 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.


Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Milano, 30 novembre 2018

<p>Il soggetto promotore</p>	<p>Fondazione Luigi Clerici</p>	<p>FONDAZIONE LUIGI CLERICI 20147 MILANO - Via Montecuccoli, 44/2 Codice Fiscale 80037890155 Partita IVA 07257640156</p>
<p>Il soggetto ospitante</p>	<p>Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta</p>	


 3
